

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di inondazione, frana o valanga, di cui all'articolo 426 del codice penale.

- 17. 121.** Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga, di cui all'articolo 427 del codice penale.

- 17. 122.** Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di naufragio, sommersione o disastro aereo, di cui all'articolo 428 del codice penale.

- 17. 123.** Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento seguito a naufragio, di cui all'articolo 429 del codice penale.

- 17. 124.** Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di disastro ferroviario, di cui all'articolo 430 del codice penale.

- 17. 125.** Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di pericolo di disastro ferroviario, di cui all'articolo 431 del codice penale.

- 17. 126.** Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di attentati alla sicurezza dei trasporti, di cui all'articolo 432 del codice penale.

- 17. 127.** Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, di cui all'articolo 433 del codice penale.

- 17. 168.** Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, di cui all'articolo 434 del codice penale.

17. 128. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di fabbricazione o detenzione di materiali esplosivi, di cui all'articolo 435 del codice penale.

17. 129. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni, di cui all'articolo 436 del codice penale.

17. 130. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità materiale commessa dal pubblico

ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 476 del codice penale.

17. 131. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui all'articolo 477 del codice penale.

17. 132. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, di cui all'articolo 478 del codice penale.

17. 133. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 479 del codice penale.

17. 134. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, di cui all'articolo 480 del codice penale.

- 17. 135.** Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, di cui all'articolo 481 del codice penale.

- 17. 136.** Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità materiale commessa dal privato, di cui all'articolo 482 del codice penale.

- 17. 137.** Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'articolo 483 del codice penale.

- 17. 138.** Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità in registri e notificazioni, di cui all'articolo 484 del codice penale.

- 17. 139.** Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità in scrittura privata, di cui all'articolo 485 del codice penale.

- 17. 140.** Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità in foglio firmato in bianco, di cui agli articoli 486 e 487 del codice penale.

- 17. 141.** Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di altre falsità in foglio firmato in bianco, di cui all'articolo 488 del codice penale.

- 17. 142.** Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di uso di atto falso, di cui all'articolo 489 del codice penale.

17. 143. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di uso di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, di cui all'articolo 490 del codice penale.

17. 144. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico, di cui all'articolo 493 del codice penale.

17. 145. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di divieto di combattimenti tra animali, di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale.

17. 146. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di supposizione o soppressione di stato, di cui all'articolo 566 del codice penale.

17. 147. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di alterazione di stato, di cui all'articolo 567 del codice penale.

17. 148. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di sottrazione consensuale di minorenni, di cui all'articolo 573 del codice penale.

17. 149. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di sottrazione di persone incapaci, di cui all'articolo 574 del codice penale.

17. 150. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di violazione di domicilio, di cui all'articolo 614 del codice penale.

17. 151. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di furto, di cui all'articolo 624 del codice penale.

17. 152. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di furto in abitazione e furto con strappo, di cui all'articolo 624-bis del codice penale.

17. 153. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale.

17. 154. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale.

17. 155. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento, di cui all'articolo 635 del codice penale.

17. 156. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici, di cui all'articolo 635-bis del codice penale.

17. 157. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di truffa, di cui all'articolo 640 del codice penale.

17. 158. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

17. 159. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di frode informatica, di cui all'articolo 640-ter del codice penale.

17. 160. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale.

17. 161. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di usura, di cui all'articolo 644 del codice penale.

17. 162. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di appropriazione indebita, di cui all'articolo 646 del codice penale.

17. 163. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale.

17. 164. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis del codice penale.

17. 165. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-ter del codice penale.

17. 166. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

17. 167. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di proprietà, controllo, direzione, amministrazione di una casa di prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

17. 169. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di concessione in locazione di una casa o di altro locale allo scopo di esercizio di una casa di prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

17. 170. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di reclutamento di persone per farle eserci-

tare la prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 4), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

17. 171. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di induzione alla prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numeri 5) e 6), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

17. 172. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 7), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

17. 173. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

17. 174. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, sopprimere le parole: rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale.

17. 177. Mascia, Deiana.

Al comma 4, sostituire le parole: rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale *con le seguenti:* i cui rappresentanti abbiano partecipato alle elezioni politiche o amministrative.

17. 61. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.

Al comma 4, dopo le parole: consiglio regionale, *aggiungere le seguenti:* nelle sedi di associazioni di cui al libro primo, titolo II, capi II e III, del codice civile e.

17. 176. Mascia, Deiana.

Al comma 4, sostituire le parole: nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo *con le seguenti:* di redazioni di giornali, periodici, o notiziari radiotelevisivi.

17. 64. Gamba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e di magistrati dell'ordine giudiziario.

17. 178. D'Alia.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: servizi di sicurezza *aggiungere le seguenti:* , in casi di eccezionale gravità.

17. 179. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 6.

Consequentemente, all'articolo 19, comma 9, sopprimere le parole: o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6.

***17. 180.** Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 6.

Consequentemente, all'articolo 19, comma 9, sopprimere le parole: o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6.

***17. 182.** Mascia, Deiana.

Al comma 6, dopo le parole: non addette ai servizi di sicurezza *aggiungere le seguenti:* in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di sicurezza.

17. 200. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 445 – Sezione 4)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.

6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.

7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato).

Sopprimerlo.

18. 68. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, sostituire le parole da: autorizza fino alla fine del comma con le seguenti: valutata la necessità di porre in essere la condotta prevista dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte, invia la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione di autorizzare la condotta.

Conseguentemente:

sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

2. Entro cinque giorni dalla richiesta, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, provvede all'autorizzazione, motivandola.

3. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 2.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, o accertata l'assoluta impossibilità di avvisare quest'ultimo, il direttore del servizio, autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, indicando le circostanze dell'intervento di urgenza.

5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 2 ratifica il provvedimento.

6. Nel caso in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il procuratore generale presso la Corte di cassazione avvia immediatamente le indagini e le procedure verso gli autori.

all'articolo 33, sopprimere il comma 4.

18. 73. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* o l'Autorità delegata, ove istituita.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* o l'Autorità delegata, ove istituita.

***18. 61.** Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* o l'Autorità delegata, ove istituita.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* o l'Autorità delegata, ove istituita.

***18. 66.** Mascia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, è altresì riconosciuta facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza, di autorizzare il personale dei Servizi informativi e di sicurezza a svolgere, autonomamente od in collaborazione con le agenzie informative dipendenti da Stati esteri alleati della Repubblica italiana, le operazioni giudicate necessarie ad impedire l'effettuazione di attentati sul territorio nazionale italiano o sul suolo degli Stati alleati della Repubblica italiana.

18. 3. Cota, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere le parole: , tempestivamente trasmessa tramite il DIS.

18. 71. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.

18. 62. D'Alia.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.

18. 63. D'Alia.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole da: che non consentano *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente, direttamente o anche tramite il DIS.

18. 69. D'Alia.

Al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 2, *aggiungere le seguenti:* e qualora l'Autorità delegata non sia istituita,

18. 64. Mascia.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: , tramite il DIS.

18. 72. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel caso previsto dal comma 4, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse devono essere confermate per iscritto, ai fini della loro documentazione o conservazione.

18. 70. D'Alia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza ritardo.

18. 65. Mascia.

(Approvato)

(A.C. 445 – Sezione 5)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 ed autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si

intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto nel comma 10.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del servizio di sicurezza interessato che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

Sopprimerlo.

19. 62. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolichio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19 — 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 17, ed autorizzato dall'articolo 18, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio interessato, comunica all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato dal comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il procuratore generale presso la Corte di cassazione, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è apposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il procuratore generale presso la Corte di cassazione è interpellato dal giudice che procede.

4. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, se sussiste la speciale giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità, che procede indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procedimento è sospeso.

5. Se il procuratore generale presso la Corte di cassazione conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice a seconda dei casi pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

6. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti.

7. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

19. 66. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolichio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, dopo le parole: Servizio interessato aggiungere le seguenti: , tramite il DIS.

19. 63. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolichio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole da: il procuratore fino alla fine del comma, con le seguenti: il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

19. 65. D'Alia.

(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: servizio di sicurezza interessato con la seguente: DIS.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: servizio interessato con la seguente: DIS.

19. 64. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

(Approvato)

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La durata del trattamento non può superare, in ogni caso, le quarantotto ore.

19. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.

(A.C. 445 – Sezione 6)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Sanzioni penali).

1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, che preordinino illegittima-

mente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

(Sanzioni penali).

Sopprimerlo.

20. 60. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, sostituire le parole: da tre a dieci con le seguenti: da cinque a quindici.

20. 61. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

(A.C. 445 – Sezione 7)

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« **ART. 270-bis.** – *(Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza).* – 1. L'autorità giudiziaria,

quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone la immediata secreta-zione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l'auto-rità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della docu-mentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di tali informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto; resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla noti-ficazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il se-greto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria la utilizza-zione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso al-l'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di at-tribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento allo stesso oggetto.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.

(Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28 – *(Segretezza delle comunica-zioni del personale)* – 1. Le comunicazioni, in qualsiasi forma, degli appartenenti al DIS, ai servizi di informazione e sicurezza e al RIS sono segrete.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia disposto l'intercettazione delle comunica-zioni di cui al comma 1, l'utilizzo dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle sud-dette comunicazioni è subordinato alla loro previa declassificazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la si-curezza.

3. Nel caso in cui la declassificazione non sia disposta entro 15 giorni dalla ricezione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della richiesta moti-vata dell'autorità giudiziaria, quest'ulti-ma procede alla distruzione dei docu-menti, dei supporti e degli atti concer-nenti i dati e i contenuti delle comuni-cazioni intercettate.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 5, sostituire le parole: 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dal-l'articolo 28 della presente legge con le seguenti: 28, comma 3.

28. 1. Bocchino, Gasparri, Benedetti Va-lentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, comma 3, dopo le parole: la commissione di un delitto aggiungere le seguenti: contro la persona.

28. 60. Bocchino, Gasparri, Benedetti Va-lentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, comma 3, dopo le parole: la commissione di un delitto aggiungere le seguenti: per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

28. 200. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 445 – Sezione 8)

**ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 36.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

4. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi della maggioranza e di opposizione.

5. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di decadenza dall'incarico di componente del Comitato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

ART. 36.

(Obbligo del segreto).

Sopprimere il comma 3.

36. 60. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Il Presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.

6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parla-

mentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

36. 200. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. La condanna per la violazione del segreto di cui ai commi 2 e 3, comporta sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

36. 62. D'Alia.

(A.C. 445 – Sezione 9)

ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.

3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della

legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 37.

(Organizzazione interna).

Al comma 3, sostituire le parole: dal soggetto che li ha trasmessi con le seguenti: dall'autorità che li ha formati.

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: I Presidenti fino a: dal Comitato con le seguenti: Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere.

37. 200. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salva diversa e motivata deliberazione del Comitato.

37. 62. D'Alia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: I Presidenti fino a: dal